

Statuto – Associazione “Prematuri Alto Adige”

Art. 1 Denominazione

L'Associazione è denominata “Prematuri Alto Adige”. Si tratta di un'associazione di pubblica utilità senza fini di lucro.

Art. 2 Scopo dell'Associazione

I compiti principali dell'Associazione consistono nell'aiuto e nel supporto ai genitori e alle famiglie in cui si sia verificata la nascita di un neonato prematuro o malato. L'Associazione si propone di sostenere i genitori nel reparto di terapia intensiva, ma anche dopo che il bambino abbia lasciato tale reparto e nei suoi primi anni di vita. L'Associazione si pone in particolare i seguenti obiettivi:

- Supportare e sostenere i genitori e le famiglie nel reparto di terapia intensiva neonatale e nella fase post-ospedaliera. In situazioni di disagio sociale l'Associazione sostiene le famiglie interessate anche sotto il profilo finanziario, come previsto dalla legge.
- Svolgimento di incontri di genitori per promuovere lo scambio di informazioni.
- Organizzazione di conferenze e di serate a tema sull'argomento della nascita prematura.
- Attività di lobbying e di informazione della pubblica opinione sulle opportunità e i rischi connessi a una nascita prematura.
- Elaborazione di una piattaforma internet con informazioni utili e link per gli interessati.
- Miglioramento delle infrastrutture del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano.
- Sostegno della formazione di base e permanente del personale medico e infermieristico della neonatologia dell'ospedale di Bolzano, nonché di progetti finalizzati all'assicurazione e alla promozione della qualità.
- In caso di necessità contribuzione o assunzione dei costi di acquisto di apparecchiature mediche, nonché di materiale sanitario e non sanitario, per il reparto di neonatologia all'ospedale di Bolzano.
- Sostegno (anche finanziario) nello svolgimento di studi e ricerche.
- Promozione di progetti nel reparto di terapia intensiva, finalizzati a una migliore comprensione dei problemi dei genitori e dei figli.

Sono esclusi dallo scopo associativo i fini di lucro e le attività politiche (partitiche). Gli eventuali avanzi di bilancio non vengono distribuiti tra i soci in alcuna forma.

Art. 3 Sede

L'Associazione ha sede nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano, Via Lorenz Böhler 5, 39100 Bolzano.

Art. 4 Attività su base volontaria

I soci dell'Associazione prestano la loro opera su base volontaria. Anche le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

È consentito il rimborso delle spese documentate, secondo l'importo stabilito dal direttivo.

Art. 5 Adesione dei soci

L'Associazione "Prematuri Alto Adige" è istituita come iniziativa dei genitori di neonati prematuri e malati a Bolzano.

Sono membri ordinari tutti i privati che s'impegnano a sostenere materialmente o idealmente l'Associazione (con la loro attività di volontariato).

Il direttivo stabilisce l'importo di un'(eventuale) quota associativa. Il primo anno di appartenenza all'Associazione è esente da contribuzione.

Possono divenire soci sostenitori anche comunità e associazioni.

L'Associazione tiene un libro dei soci (in cui è riportata l'ammissione dei soci con la loro firma). I soci s'impegnano all'osservanza dello statuto e delle delibere associative valide. In caso di denegata ammissione di un socio da parte del direttivo è richiesta una motivazione scritta. Una grave violazione dello statuto associativo o un comportamento gravemente lesivo del buon nome dell'Associazione, nonché ogni altro atto incompatibile con gli obiettivi dell'Associazione, possono rappresentare una causa di respingimento della richiesta di ammissione, come anche di esclusione del socio dall'Associazione.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci ordinari

Tutti i soci ordinari hanno gli stessi diritti e doveri. Ogni socio ha il dovere di impegnarsi per gli scopi dell'Associazione e di promuoverne gli interessi. Tutti hanno il diritto di partecipare agli organi e alle iniziative dell'Associazione, ai sensi dello statuto e del regolamento interno. Ogni socio dispone di un diritto di voto nell'assemblea generale. La cooperazione tra i soci e l'assunzione di cariche associative avvengono a titolo onorario.

Il direttivo stabilisce l'importo delle quote associative.

L'appartenenza all'Associazione viene meno
– mediante recesso (dichiarazione scritta al direttivo)

- mediante esclusione, che può essere unicamente deliberata dall'assemblea generale a maggioranza assoluta, se un socio contravviene allo statuto o alle delibere valide dell'associazione, reca in qualsiasi modo pregiudizio all'Associazione o si pone in contrasto con i suoi obiettivi
- mediante scioglimento dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasferibile.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci sostenitori

I soci sostenitori hanno diritto a partecipare all'assemblea generale e ad esprimere il proprio voto. La possibilità di partecipare attivamente alla vita associative si limita a queste funzioni.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione "Prematuri Alto Adige"

–l'assemblea generale dei soci

–il direttivo

–il/la presidente/ssa

–i revisori dei conti

Tutte le cariche vengono ricoperte su base volontaria.

Art. 9 Assemblea generale

L'assemblea generale si compone dei soci. Le assemblee generali ordinarie devono essere convocate dal direttivo almeno una volta l'anno. L'assemblea generale deve essere inoltre convocata, quando lo si ritiene necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. La convocazione deve essere effettuata via e-mail con almeno due settimane di anticipo con l'indicazione dell'ordine del giorno. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari.

L'assemblea generale è legalmente costituita alla presenza, in prima convocazione, di almeno metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è in grado di deliberare a prescindere dal numero degli aventi diritto presenti. Le delibere vengono adottate a maggioranza. Ciò vale anche per le delibere di modifica dello statuto.

Art. 10 Compiti dell'assemblea generale

L'assemblea generale ha il compito di:

– determinare le direttive di massima dell'attività associativa

– approvare il regolamento interno e la formazione di gruppi tecnici per l'attuazione

di particolari scopi associativi

- approvare la relazione annuale del direttivo e la deliberazione del programma di attività per l'anno successivo
- approvare il bilancio consuntivo e di previsione
- eleggere il direttivo
- eleggere i revisori dei conti
- stabilire le quote associative
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 Direttivo

L'Associazione è amministrata e guidata dal direttivo. Il direttivo si compone di cinque rappresentanti eletti dell'assemblea generale. Il mandato del direttivo ha una durata di tre anni.

Il direttivo è responsabile nell'ambito delle direttive stabilite dallo statuto e dall'assemblea generale dell'attuazione delle delibere dell'assemblea generale, nonché delle spese correnti dell'Associazione. Decide in merito all'impegno dei volontari, all'assunzione e al licenziamento del personale, nonché in merito alla stipula di convenzioni con le autorità e le istituzioni con cui l'Associazione intende cooperare. Il direttivo convoca l'assemblea generale e ha la possibilità di farsi coadiuvare da esperti senza diritto di voto.

Se un membro del direttivo dovesse dimettersi anticipatamente, egli verrà sostituito dal primo dei non eletti nel direttivo. La nomina in questo caso perdura fino alla scadenza del mandato originariamente prevista.

Art. 12 Presidente

Il presidente è eletto dal direttivo al proprio interno e a maggioranza assoluta. Il presidente rappresenta l'associazione verso l'interno e verso l'esterno. Egli dirige l'assemblea generale. Nomina in seno al direttivo un proprio sostituto, la cui designazione deve essere ratificata dal direttivo. Il sostituto assume le funzioni del presidente in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 13 Revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre rappresentanti dell'assemblea generale e viene eletto da questa per la durata di due anni. I revisori non possono appartenere al direttivo. Hanno il compito di controllare ed effettuare la revisione della gestione associativa.

Art. 14. Patrimonio e finanze

La dotazione finanziaria dell'Associazione si compone di:

- quote associative dei soci ordinari
- contributi di comunità e associazioni
- sussidi e sovvenzioni
- finanziamenti di sponsor
- erogazioni liberali.

Art. 15. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta una maggioranza di tre quarti di tutti i soci. I beni rimanenti dopo la liquidazione vengono ceduti ad altre organizzazioni operanti nello stesso settore o in un ambito simile.

Art. 16. Varie

Ai casi non espressamente disciplinati dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile. Trovano comunque applicazione le disposizioni dell'art. 148, c. 8 del DPR 917/1986, anche qualora fossero in contrasto con le norme del presente statuto.